

**Stazione Appaltante Università Ca' Foscari Venezia
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali**

Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio

1 OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il presente Capitolato Speciale disciplina le modalità e le condizioni di affidamento di un servizio di progettazione allestimento e progettazione grafica e fornitura del materiale di allestimento dell'esposizione temporanea "Tra Venezia e Chamonix: le montagne di Ruskin nei dagherrotipi della collezione Penrith. Ritrovamenti", evento collaterale del Convegno internazionale "The Beginning and the End of All Natural Scenery: Mountain Experience Before and After Ruskin", che si svolgerà presso gli Spazi Espositivi Ca' Foscari, Dorsoduro 3246, Venezia dal 15 al 19 dicembre 2025.

Dettaglio servizio – cronoprogramma delle attività:

Progettazione allestimento (disposizione delle stampe e dei pannelli descrittivi) e progettazione grafica per il materiale di allestimento (didascalie, pannelli, etc..). Il servizio sarà svolto in stretta collaborazione con le docenti coinvolte nell'organizzazione delle attività, che forniranno i testi necessari e supporto scientifico.

Fornitura e trasporto dei materiali per l'allestimento (13-14/12/2025) e nello specifico:

50 cornici formato 30x40 cm (35 di colore nero e 15 di colore bianco) e max 5 pannelli sandwich di varie dimensioni.

2 MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il Dipartimento provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale in un'unica tranche a saldo al termine dell'attività.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previa verifica e attestazione, da parte della Responsabile Unica del Progetto, di regolare esecuzione delle prestazioni rese, a mezzo ordinativo di pagamento tramite l'Istituto di Credito che effettua il servizio di cassa per l'Università.

Il pagamento della rata di saldo avverrà successivamente al rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni.

Il pagamento della fattura avverrà, inoltre, solo previo accertamento della regolarità contributiva del Fornitore. A tal fine, il Dipartimento acquisirà d'ufficio il Documento Unico

di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la posizione contributiva del Fornitore. Ai sensi dell'art. 11, c. 6, D.lgs. 36/2023 (di seguito per brevità anche "Codice"), in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, la Responsabile Unica del Progetto trattiene, dal pagamento dovuto al Fornitore, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva è disposto dal Dipartimento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- il servizio oggetto di fatturazione.
- il CIG, che verrà fornito successivamente alla presentazione dell'offerta economica tramite piattaforma Tuttogare.

La fattura, ai sensi del Decreto Ministeriale nr. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere inviata obbligatoriamente in formato elettronico e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, essere redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate al DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI - DORSODURO, 3484/D - C.F. 80007720271 - 30123 VENEZIA con codice univoco ufficio LZ69DU.

Il pagamento della fattura avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dal Fornitore, il quale provvederà altresì a trasmettere al Dipartimento gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate a operare sullo stesso, il Fornitore è obbligato a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi al Dipartimento per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

3 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna modifica al contratto può essere apportata da Fornitore, se non è autorizzata dalla Responsabile Unica del Progetto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti disciplinati dall'art. 120 del Codice. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

4 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo stimato dell'affidamento ammonta a euro 819,62 (ottocentodiciannove euro/62), al netto di IVA nella misura di legge.

Trattandosi di affidamento di servizi svolti in uno spazio che non prevede rischi di interferenza e trattandosi di servizi di natura meramente intellettuale, non sussiste la necessità di redigere il documento unico di valutazione di rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis, del D.lgs. 81/08. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero. Parimenti, non risulta applicabile l'art. 41, c. 14 del Codice, trattandosi di servizi di natura meramente intellettuale.

5 DURATA DEL SERVIZIO/TERMINE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il servizio si concluderà in data 14/12/2025 con l'invio del progetto espositivo e la consegna delle forniture e inizierà a far data dalla stipula del contratto.

6 CONTROLLO TECNICO – CONTABILE

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dalla Responsabile Unica di Progetto che ne verifica il regolare andamento.

7 PENALI

Il Dipartimento applicherà una penale giornaliera per ritardato adempimento pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale rispetto alla scadenza di cui al precedente art. 5.

Le penali sono applicate previa formale contestazione da parte della Responsabile Unica di Progetto circa le comprovate inadempienze del Fornitore. Le riscontrate inadempienze sono contestate al Fornitore mediante pec ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali. Nella comunicazione il Dipartimento indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, secondo le modalità previste da norma di legge.

Il Fornitore ha facoltà di opporsi, presentando mediante pec alla RUP le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Qualora dette controdeduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della RUP a giustificare l'inadempienza, saranno applicate le relative penali.

Qualora il Fornitore non provveda al pagamento delle penali, il Dipartimento procede alla decurtazione dagli importi dovuti al Fornitore, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% (dieci percento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite il Dipartimento non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dal Fornitore.

8 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse. La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa affidataria e inviata alla Stazione Appaltante tramite la piattaforma Tuttogare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e s.m.i., i pagamenti verranno effettuati dal Dipartimento a mezzo bonifico bancario su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Dipartimento il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta del Dipartimento stesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati da fornitori, subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, il Fornitore s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente affidamento, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Il Fornitore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione al Dipartimento e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

9 RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, il Dipartimento può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al fornitore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali il Dipartimento verifica la regolarità dei servizi resi.

10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Dipartimento può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.

Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 122, comma 2, lett. b) del Codice procederà inoltre alla risoluzione del contratto qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, Libro II del Codice.

Il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), si riserva di risolvere il contratto nei casi di seguito specificati:

- a. perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b. violazione del divieto di cessione del contratto di cui al successivo art. 12;
- c. violazione del codice etico e di comportamento di cui al successivo art. 15;
- d. superamento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto, di cui all'art. 7;
- e. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- f. violazione delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 8;

- g. inadempienza accertata, da parte dell'appaltatore, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- h. quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- i. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato Speciale, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata al Fornitore dalla Responsabile Unica di Progetto a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte del Fornitore, a far data dal ricevimento della stessa.

Qualora venga accertato un grave inadempimento, tale da compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni in oggetto, sarà contestato al Fornitore, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023. All'esito del procedimento, valutate negativamente le controdeduzioni presentate dal fornitore, ovvero scaduto il termine assegnato per la presentazione delle controdeduzioni senza che il fornitore abbia risposto, il Dipartimento, su proposta della Responsabile Unica di Progetto, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato al Fornitore.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza del Fornitore, la Responsabile Unica di Progetto assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato al Fornitore stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 5 e comma 6 del Codice, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e delle maggiori spese sostenute dall'Ateneo per il nuovo affidamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

11 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico al Fornitore, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale

con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d'impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo del personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria.

Il Fornitore dovrà svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale, nell'interesse esclusivo del Dipartimento e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questo fornite/presentate.

Il Fornitore risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato Speciale, compreso ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale del Fornitore.

Il Dipartimento ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili al Fornitore, come evidenziato al comma che precede.

12 CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023, la cessione totale o parziale del contratto è nulla.

13 CESSIONE DEL CREDITO

Alle cessioni del credito, ai sensi dell'art. 120 comma 12, del Codice, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Università, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'Università qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Università cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

14 DOMICILIO E CONTROVERSIE

Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dal Dipartimento in Venezia, Dorsoduro 3484/D, e dal Fornitore presso la propria sede legale.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Dipartimento e il Fornitore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione del servizio, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

15 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo del fornitore; si applicano altresì le disposizioni del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo - adottato con Decreto Rettorale n. 1116 del 05/11/2019, modificato con Decreto Rettorale n. 765 del 29/06/2023 e pubblicato sul sito web dell'Università Ca' Foscari Venezia (<https://www.unive.it/pag/8162/>) - per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore. Il Fornitore si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), i dati personali raccolti verranno trattati esclusivamente nell'ambito del presente affidamento, nonché, con riferimento al Fornitore, per la sottoscrizione del contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del contratto medesimo. Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 co. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 co. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 art. 1 lett. e del GDPR).

In ogni momento il Fornitore potrà esercitare nei confronti dell'Ateneo i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679. Il trattamento sarà svolto mediante strumenti informatici e cartacei, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ateneo è raggiungibile al seguente indirizzo: Università Ca' Foscari – Responsabile della Protezione dei dati personali,

Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, ovvero all'indirizzo dpo@unive.it. Il titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia nella persona della Magnifica Rettrice con sede in Dorsoduro 323246, 30123 Venezia (rettore@unive.it; protocollo@pec.unive.it; centralino: +39 041 234 8211).

17 TUTELA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Il Fornitore è tenuto a osservare, e a far osservare al personale dipendente, le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l'incolumità del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, sollevando il Dipartimento da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

18 NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, si applicano le condizioni generali di contratto relative al servizio con CPV 92000000-1 - Servizi ricreativi, culturali e sportivi, il D.lgs. 36/2023 e le disposizioni del Codice civile regolanti la materia.

La RUP

Avv. Esterita Vanin